

Codice A1813C

D.D. 20 giugno 2022, n. 1847

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 45/2022 per opere di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico denominato "Centrale Frailino 1". Lavori di ripristino danni mediante consolidamento/rinforzo della fondazione del muro di sostegno sul lato scarico dell'impianto a confine con l'area demaniale/alveo sx orografica del torrente Soana, in Comune di Ingria-TO. Proponent



ATTO DD 1847/A1813C/2022

DEL 20/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 45/2022 per opere di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico denominato "Centrale Frailino 1".

Lavori di ripristino danni mediante consolidamento/rinforzo della fondazione del muro di sostegno sul lato scarico dell'impianto a confine con l'area demaniale/alveo sx orografica del torrente Soana, in Comune di Ingria-TO.

Proponente: Idroelettrica Farla s.r.l

Con istanza presentata in data 01/5/2022 (ns riferimento prot. 18172 del 01/5/2022) la ditta Idroelettrica Farla s.r.l. ha richiesto un'autorizzazione idraulica per lavori di ripristino danni mediante consolidamento/rinforzo della fondazione del muro di sostegno sul lato scarico dell'impianto a confine con l'area demaniale/alveo sx orografica del torrente Soana, in Comune di Ingria-TO.

In particolare l'intervento consiste nel rinforzo e consolidamento del piede di fondazione del muro per uno sviluppo di circa m 15 quale ricostruzione originaria dello stesso mediante posa in opera di pietrame locale sagomato annegato con malta cementizia e quant'altro per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal geom. Walter Campana costituiti da tavole grafiche e relazione tecnica, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ingria per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/1904;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- relata di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ingria prot. 722 del 28/05/2022 con la quale si attesta che non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, ditta Idroelettrica Farla s.r.l. all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere e il posizionamento delle fondazioni dovrà riguardare sia le nuove opere sia i ripristini di quelle esistenti;
3. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
7. in fase di esercizio, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del pubblico transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica dei manufatti (area esondabile), interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di

- situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;
8. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica;
 9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
 12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
 14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
 16. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 1486/1914 e della LR n° 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, occorre contattare preliminarmente la Struttura SA3_Dipartimento Sviluppo Economico _ Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino per il rilascio del parere di competenza.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

**IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)**

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni